

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4002 del 27/08/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA SIGOM SRL - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO - VIA OSCAR ROMERO,13 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA AD USO TECNOLOGICO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CORIANO - VIA PIANE, 86
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4131 del 27/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisette AGOSTO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA SIGOM SRL - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO - VIA OSCAR ROMERO,13 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA AD USO TECNOLOGICO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CORIANO - VIA PIANE, 86

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Coriano in data 01/07/2018 assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2019/193778 del 18/12/2019 (pratica ARPAE n. 35350/2019) dalla Ditta **SIGOM SRL** (C.F./P.IVA 02621690409) e s.m.i., avente sede legale in Comune di Coriano – Via Oscar Romero,13 e produttiva in Comune di **Coriano – Via Piane, 86** intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico);*

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale interruzione dei termini di Arpae PG/2020/0015679 del 31/01/2020 e PG/2020/0018370 del 05/02/2020 e le successive integrazioni pervenute in data 26/02/2020;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” - Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell’11 aprile 2017 dell’Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all’istanza la ditta esercita l’attività di **REALIZZAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA AD USO TECNOLOGICO PER MEZZO DI STAMPAGGIO**;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all’istanza trattasi di

- *modifica di AUA*;

VISTA la precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con provvedimento n. 312 del 24/10/2006 ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 269 c.8;

CONSIDERATO che in data 02/01/2020 PG/2020/0000092 è stata convocata la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

VISTO il parere favorevole del Comune di Coriano in qualità di ente competente rilasciato in data 11/05/2020 Prot. n. 2020/0009611 acquisito in data 11/05/2020 PG/2020/68489 in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06 e di inquinamento acustico L.447/95;

VISTA la Relazione Tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini PG/2020/0053095 del 09/04/2020;

RITENUTO acquisito il parere dell’AZIENDA U.S.L., favorevole senza condizioni in quanto non è pervenuto nei tempi previsti (90 giorni) dalla conferenza, avvalendosi dell’istituto del silenzio assenso ai sensi dell’art. 14 bis co. 4 della L. 241/90, relativamente all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/06). Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito;

DATO ATTO che la società richiedente l’autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RITENUTO opportuno revocare il precedente Provvedimento n. 312 del 24/10/2006 al fine di riportare in un unico atto tutte le prescrizioni per agevolare i compiti di controllo;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Ditta SIGOM SRL** avente sede legale in Comune di Coriano – Via Oscar Romero,13 (C.F./P.IVA 02621690409) per l'esercizio dell'attività di *REALIZZAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA AD USO TECNOLOGICO PER MEZZO DI STAMPAGGIO* nell'impianto sito in **Comune di Coriano – Via Piane, 86** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento, assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento vengono svolti dalla Sezione provinciale;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE- Sezione provinciale, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Coriano, Arpae Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpae Servizio Territoriale Sezione di Rimini, Azienda USL della Romagna) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Con il presente atto viene revocato il provvedimento n. 312 del 24/10/2006;
15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della

Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI
RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

Nello stabilimento la società svolge l'attività di *Produzione di articoli tecnici in gomma e gomma metallo, con attività di stampaggio e vulcanizzazione della gomma, sgrassaggio metalli ed incollaggio gomma metallo, e rifinitura dei pezzi*;

Il gestore dichiara:

- . che l'attività non rientra nell'ambito dell'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
- . di lavorare 220 giorni/anno;
- . che nelle proprie attività /impianti, non sono presenti emissioni diffuse;
- . un consumo di colle (Chemosil 411-77) pari a ca 1.000 kg/anno;
- . un consumo di primer per colle (Chemosil 211-67) pari a ca 2.000 kg/anno;
- . un consumo di sgrassante (DRX 130) pari a ca 1.000 kg/anno.

Le modifiche richieste consistono in:

- . eliminazione dell'attività di saldatura dal punto di emissione E2;
- . modifica impianto di abbattimento emissione E2;
- . aggiunta di due nuovi punti di emissioni denominati E5 (cabina di incollaggio) ed E6 (essiccazione).

PRESCRIZIONI:

Emissioni esistenti e NON oggetto di modifica

E1 – APPLICAZIONE COLLE

- Portata: 11.000 Nm³/h
- Altezza: 6,0 m
- Durata: 3 h/giorno
- Temperatura: ambiente
- Sezione: 0,25 m²
- Impianto d'abbattimento: Filtro a tessuto. Trattasi di filtro a pannelli in fibra di vetro, avente una superficie totale filtrante di 5,5 m²
- Inquinanti emessi: Composti Organici Volatili

Nelle schede di sicurezza del CHEMOSIL 211-67 viene riportata l'indicazione di pericolo H341 e H350 pertanto si prescrive, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte V *all.* 3 parte I punto 2.3 un limite in COV (come somma delle masse dei singoli COV) pari a 20 mg/Nm³.

Inquinanti	Valori Limite di Emissione
Composti Organici Volatili (come C-organico Totale)	20 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE Area Est, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

In caso di superamento dei limiti o impatto odorigeno possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n.4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

E3 – RAFFREDDAMENTO DEI PEZZI POST-STAMPAGGIO

- Portata: 9.500 Nm³/h.
- Altezza: 7,5 m.
- Durata: 8 h/giorno.
- Temperatura: ambiente
- Sezione: 0,12 m²
- Impianto d'abbattimento: non presente
- Inquinanti emessi: Composti Organici Volatili, Solfuro di Idrogeno.

Si prescrivono i limiti CRIAER previsti al punto 4.5.42:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Composti Organici Volatili (come C-organico totale)	5 mg/Nm ³
Solfuro di Idrogeno	5 mg/Nm ³

I gas e i vapori che si generano da questa attività devono essere captati nel modo migliore possibile.

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE Area Est, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

In caso di superamento dei limiti o impatto odorigeno possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n. 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

E4 – RETTIFICA

- Portata : 3000 Nm³/h
- Altezza : 9 m
- Durata : 3 h/giorno
- Temperatura Ambiente
- Sezione 0,07 m²
- Impianto di abbattimento: ciclone separatore in serie con un filtro a tessuto costituito da n. 30 maniche filtranti per una superficie totale filtrante di 30 m².
- Inquinanti emessi: materiale particellare.

Si prescrivono i limiti di cui alla DGR 2236/2009 e s.m.i. punto 4.5.8:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri (PTS)/materiale particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE Area Est, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro *Polveri (PTS)/materiale particellare*, può essere sostituito, dopo l'installazione di un pressostato differenziale munito di segnalatore acustico o blocco impianto, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento per la verifica dello stato di conservazione ed efficienza dei filtri; in tal caso il limite si considera rispettato. I giorni di funzionamento degli impianti, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, e gli esiti delle verifiche di cui sopra devono essere annotati, sul registro suddetto.

Emissioni ESISTENTI e oggetto di modifica

E2 – GRANIGLIATURA

- Portata: 5.000 Nm³/h
- Altezza: 6,0 m
- Durata: 4 h/giorno
- Temperatura: ambiente
- Sezione: 0,02 m²
- Impianto d'abbattimento: Filtro a cartucce costituito da n. 6 cartucce aventi superficie filtrante totale pari a 84 m².
- Inquinanti emessi: materiale particellare.

Si prescrivono i limiti di cui alla DGR 2236/2009 e s.m.i. punto 4.31.3

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Polveri (PTS)/materiale particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE Area Est, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro *Polveri (PTS)/materiale particellare*, può essere sostituito, dopo l'installazione di un pressostato differenziale munito di segnalatore acustico o blocco impianto, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento per la verifica dello stato di conservazione ed efficienza dei filtri; in tal caso il limite si considera rispettato. I giorni di funzionamento degli impianti, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, e gli esiti delle verifiche di cui sopra devono essere annotati, su registro suddetto.

Emissioni NUOVE da Autorizzare

E5 – CABINA DI INCOLLAGGIO

- Portata: 7.500 Nm³/h
- Altezza: 7,5 m
- Durata: 4 h/giorno
- Temperatura: ambiente
- Sezione: 0,19 m²
- Impianto d'abbattimento: Filtro a tessuto. Trattasi di filtro a pannelli in fibra di vetro, avente una superficie totale filtrante di 3,6 m².
- Inquinanti emessi: Composti Organici Volatili

Nelle schede di sicurezza del CHEMOSIL 211-67 viene riportata l'indicazione di pericolo H341 e H350 pertanto si prescrive, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte V *all.* 3 parte I punto 2.3 un limite in COV (come somma delle masse dei singoli COV) pari a 20 mg/Nm³.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori Limite di Emissione</i>
Composti Organici Volatili (come C-organico Totale)	20 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE Area Est, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

In caso di superamento dei limiti o impatto odorigeno possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n. 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

E6 – ESSICCAZIONE

- Impianto d'abbattimento: non presente
- Portata: 7.500 Nm³/h
- Altezza: 7,5 m
- Durata: 4 h/giorno
- Temperatura: ambiente
- Sezione: 0,19 m²
- Inquinanti emessi: Composti Organici Volatili

Nelle schede di sicurezza del CHEMOSIL 211-67 viene riportata l'indicazione di pericolo H341 e H350 pertanto si prescrive, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte V *all.* 3 parte I punto 2.3 un limite in COV (come somma delle masse dei singoli COV) pari a 20 mg/Nm³.

Inquinanti	Valori Limite di Emissione
Composti Organici Volatili (come C-organico Totale)	20 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sull'emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE Area Est, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

In caso di superamento dei limiti o impatto odorigeno possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n. 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

Condizione di normalizzazione dei risultati

I limiti di emissione sono espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm³ = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente. Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 273 K
- Pressione: 101,3 kPascal
- Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.n.152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC) sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE Sez. Provinciale di Rimini).

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259 UNI EN 13284-1
Temperatura e Pressione di emissione, Velocità, Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911-1 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078); UNI EN ISO 16911-2 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790
Polveri (PTS) (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1 UNI EN 13284-2 (Sistemi di misurazione automatici);
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 15A (*); US EPA Method 16 (*); US EPA Method 16A (*); US EPA Method 16B (*); UNICHIM 634:1984; D.P.R. 322 del 15/04/1971 appendice n. 8; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, etc.)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)

Altre prescrizioni:

- Messa in esercizio: il gestore dovrà comunicare almeno 15 giorni prima, la data della messa in esercizio dei nuovi impianti (**E5, E6**) alla scrivente Agenzia ed al Comune.
- La messa a regime dei nuovi impianti dovrà avvenire entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio; il gestore dovrà effettuare il rilevamento dei parametri inquinanti delle emissioni E5, E6; il rilevamento/misurazioni delle emissioni deve essere effettuato in uno dei primi 10 (dieci) giorni di marcia dell'impianto a regime rappresentativo delle condizioni di esercizio. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, alla Autorità Competente (ARPAE - S.A.C. Sez. Prov. di Rimini) e alla ARPAE Area Est Sez. Prov. di Rimini – Servizio Territoriale, tramite PEC (aoorn@cert.arpa.emr.it). Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.
- I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto

nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla S.A.C. ed alla competente ARPAE area EST Sez. Prov. di Rimini Servizio - Territoriale entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento via PEC (aoorn@cert.ARPAEE.emr.it).

- e) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro ove prescritto.
- f) Durante i rilevamenti alle emissioni devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- g) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Anche nel caso di misure discontinue la concentrazione deve essere calcolata su almeno 1 (uno) campionamento della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione (VLE), nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.
- h) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati di ogni inquinante, durante gli autocontrolli annuali, il gestore eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 *"Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"* e Rapporto ISTISAN 91/41 *"Criteri generali per il controllo delle emissioni"*. Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpa Area Est - Servizio Territoriale).
- i) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al *"Risultato Misurazione"* previa detrazione di *"Incertezza di Misura"*) risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).
- j) La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 *"Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"* e Rapporto ISTISAN 91/41 *"Criteri generali per il controllo delle emissioni"*.
- k) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti g), h), i), j).
- l) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa Area Est - Servizio Territoriale) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo. Le metodiche da utilizzare devono essere scelte a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - ISO -UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- m) I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione

regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

- n) E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione. Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- Almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
 - Coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.
- o) Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): *"...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento"*, sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto *"La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione"*, i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

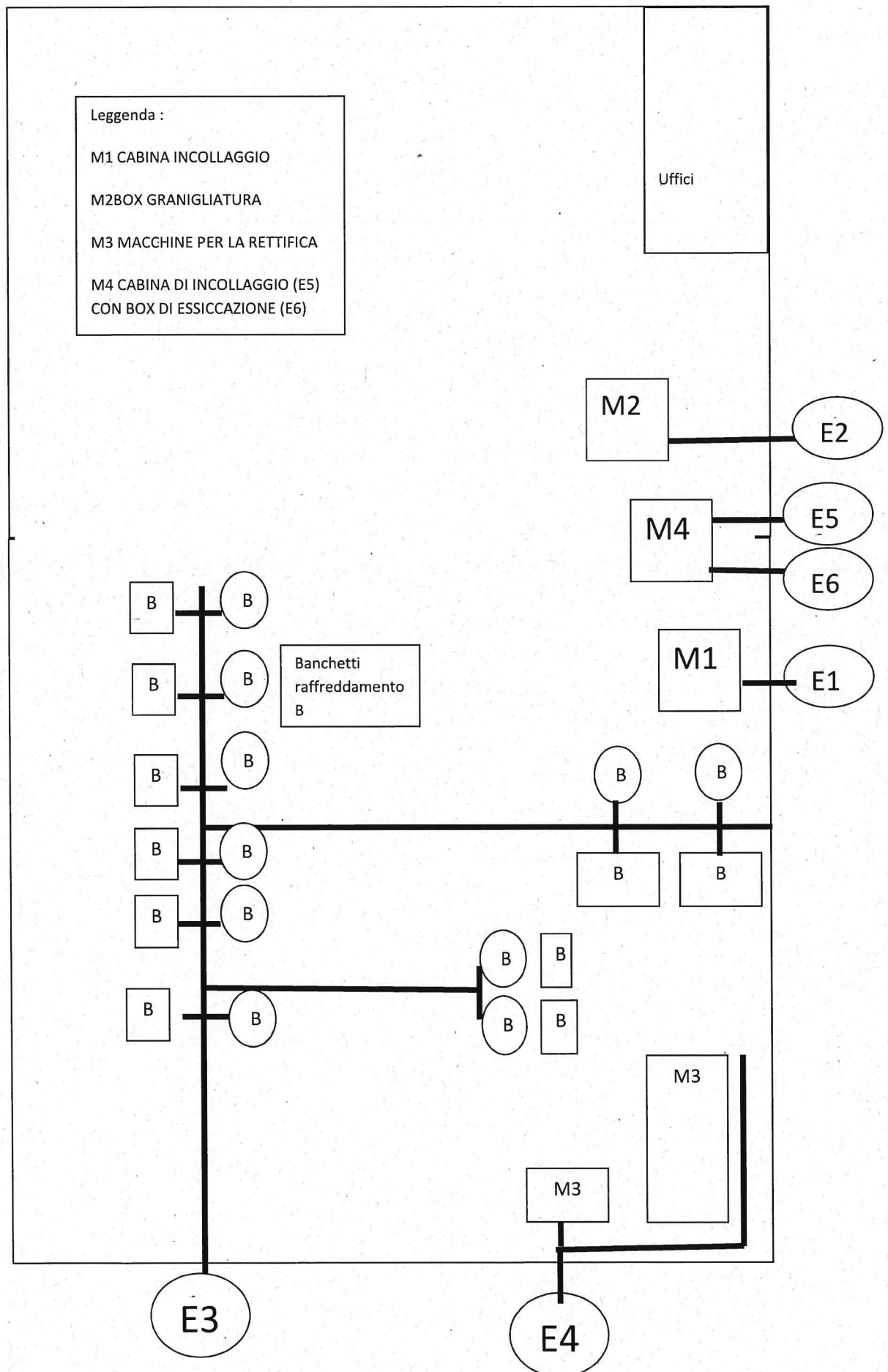
Quota >5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo
- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- p) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata e identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- q) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.